

Roma, 18 Giugno 2019

NOR19176

SM

Oggetto: dematerializzazione dei certificati medici relativi alla patente di guida. D.P.R 54/2019.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 Giugno u.s è stato pubblicato il D.P.R n. 54 del 28 Marzo 2019, che introduce la dematerializzazione dei certificati medici attestanti l'idoneità psicofisica dei conducenti dei veicoli a motore.

In particolare, il provvedimento modifica l'art. 331 del D.P.R 496/1992 (Regolamento di esecuzione del codice della strada), il cui nuovo testo è ora il seguente:

"Art. 331 (Art. 119 cod. str.) (Attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore).

- 1. L'attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida e' comunicata per via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del codice, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del Garante della protezione dei dati personali, e deve essere conforme al modello informatizzato di cui all'Allegato IV.4, al Titolo IV - Parte II.*
- 2. Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale e' ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento."*

Il provvedimento, inoltre, introduce un nuovo modello di certificato medico IV.4, allegato al titolo IV, parte II del predetto Regolamento di esecuzione, abrogando contestualmente i modelli dei certificati medici IV.5 e IV.6.

Cordiali saluti.